

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 10

presentata dai Consiglieri regionali
TUNIS - PERU - URPI

il 15 aprile 2024

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La congiuntura economica, legata anche a fattori esogeni alla nostra Regione, ha condotto il sistema economico ad una crisi tra le più gravi degli ultimi anni, aggravando le problematiche connesse all'esercizio delle libere professioni che risultano essere in grande difficoltà, sia per la notevole carenza di capitali da investire, sia anche (e troppo spesso) per i mancati pagamenti di lavori già eseguiti. La seguente proposta di legge punta all'obiettivo di arginare le difficoltà dei liberi professionisti, da un lato di introitare quanto dovuto, dall'altro di limitare il ricorso a metodi di pagamento poco ortodossi che conseguentemente aumentano il grave problema dell'evasione e dell'elusione fiscale. Il fenomeno purtroppo non è nuovo e colpisce ogni settore in cui operano i liberi professionisti determinando l'accentuazione di una crisi già di per sé, come ricordato, grave. Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione in quanto tende ad incidere esclusivamente nell'iter amministrativo senza, peraltro, aggravarlo se non in misura irrisoria.

Con l'articolo 1, si definiscono le finalità della legge.

L'articolo 2 definisce e richiama le modalità di presentazione delle istanze alle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 3 stabilisce che, previo rilascio delle autorizzazioni o all'atto della ricezione di istanze ad intervento diretto, le pubbliche amministrazioni acquisiscono l'attestazione con cui si certifica l'avvenuto pagamento delle spettanze dovute ai liberi professionisti.

È stabilito inoltre che la mancata presentazione di quanto previsto nel periodo precedente comporta la mancata autorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni e di conseguenza il perfezionamento e la conclusione dell'iter amministrativo.

L'articolo 4 stabilisce che non ci sono oneri a carico del bilancio regionale in quanto la norma definisce semplicemente un ulteriore passaggio amministrativo a tutela dei liberi professionisti, tendente a limitare elusione ed evasione fiscale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese dai liberi professionisti sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto di privati cittadini o di imprese. L'obiettivo è quello di tutelare il lavoro svolto dai professionisti, garantendo il pagamento delle spettanze dovute e contestualmente limitare l'evasione fiscale.

Art. 2

Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali è corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3

Pagamenti per la prestazione professionale effettuata

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo il modello di cui all'Allegato A della presente legge, con cui si certifica l'avvenuto pagamento delle spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione del modello di cui all'Allegato A costituisce motivo ostativo

per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.